

Per regolarizzare non basta il contratto a chiamata

di Michele Tiraboschi e Pierluigi Rausei

La sospensione della attività d'impresa ha natura di strumento cautelare e sanzionatorio. Come tale è uno dei poteri maggiormente impegnativi assegnati dal legislatore agli ispettori del lavoro e della sicurezza. Con la circolare diffusa ieri il Ministero del lavoro cerca di fornire un quadro di maggiore certezza al fine di evitare prassi difformi sul territorio nazionale e orientare gli ispettori nel corretto ed equilibrato utilizzo di questo rilevante potere.

In questa prospettiva il Ministero conferma, e non poteva essere diversamente, che il provvedimento deve essere adottato quando si riscontri la sussistenza dei presupposti di legge. Non manca tuttavia l'invito a valutare con attenzione l'opportunità di non sospendere l'attività d'impresa quando ciò possa determinare una situazione di pericolo per l'incolumità di lavoratori o di terzi oppure un rischio di irrimediabile degrado per impianti e attrezzature o per i beni e le materie prime. O, ancora, nei confronti delle imprese che gestiscono servizi pubblici essenziali costituzionalmente rilevanti.

I lavoratori da computare, ai fini del calcolo

della quota del venti per cento degli irregolari rispetto ai presenti che fa scattare la sanzione, sono tutti quelli che svolgono attività lavorativa, a prescindere dall'inquadramento contrattuale. La circolare poi, riprendendo la macrodirettiva sui servizi ispettivi del 18 settembre 2008, sancisce che la sospensione per lavoro irregolare non si applica quando il lavoratore "in nero" è l'unico occupato dall'impresa, ma il lavoratore irregolare dovrà essere allontanato fino alla completa regolarizzazione, anche sul piano della sicurezza.

Con riguardo alla sospensione per gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche il Ministero precisa che occorrono almeno due violazioni commesse, anche contestualmente, nei cinque anni successivi alla prima violazione (accertata con prescrizione obbligatoria o con sentenza definitiva), chiarendo anche che possono essere prese in considerazione solo quelle commesse dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 106/2009. L'impresa sospesa per violazioni in materia di salute e sicurezza potrà proseguire l'attività per il tempo strettamente necessario alla elimina-

zione delle irregolarità accertate, adempiendo alle prescrizioni impartite, secondo le indicazioni fornite dagli ispettori circa le cautele da adottare.

Il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare potrà adottarsi anche su segnalazione di altri organismi di vigilanza che ne accertino la sussistenza dei presupposti. In questo caso la direzione provinciale del lavoro sospenderà l'impresa, senza procedere a ulteriori verifiche, se non siano trascorsi più di sette giorni dall'accertamento.

Nell'enunciare le condizioni per la revoca del provvedimento il Ministero del lavoro, dopo aver precisato che la sospensione può essere revocata dalla direzione provinciale del lavoro anche mediante un ispettore diverso da quello che ha emanato l'atto, previa verifica dei documenti, precisa che, oltre al pagamento della somma aggiuntiva, elemento essenziale per la revoca è la regolarizzazione.

Con riferimento alla sospensione per violazioni alla normativa di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori la regolarizzazione consisterà nel ripristino delle condizioni di tutela. Nel caso di sospensione per lavoro irregolare si dovrà invece esibire la prova della avvenuta regolarizzazione della posizione lavorativa, assicurativa e previdenziale del lavoratore, che non potrà in ogni caso avvenire con contratti a forma scritta obbligatoria né con il lavoro intermittente. Inoltre dovrà essere garantita al lavoratore la sorveglianza sanitaria, là dove prevista, unitamente a formazione, informazione e addestramento.

Con riferimento infine alla sanzione per la non ottemperanza alla sospensione per lavoro irregolare, la circolare risolve a favore della prescrizione obbligatoria la querelle circa l'applicabilità di tale istituto. Ciò significa che la prescrizione dovrà consistere nel sospendere l'attività imprenditoriale fino alla avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati. Pertanto

l'adempimento alla prescrizione si avrà con la regolarizzazione dei lavoratori e l'ottenimento della revoca. Solo a tali condizioni l'imprenditore sospeso potrà ottenere l'estinzione del reato pagando un quarto del massimo della ammenda

Michele Tiraboschi
tiraboschi@unimore.it

Pierluigi Rausei
Direttore della Direzione provinciale del lavoro
di Macerata
Docente di Diritto sanzionatorio del lavoro
Scuola di Alta formazione e ricerca
sulle Relazioni industriali e di lavoro
Centro Studi Marco Biagi – Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia

* Anche in *Il Sole 24 Ore*, 11 novembre 2009.